



PROVINCIA DI SIENA

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) - CONTRATTI

P.zza Duomo, 9 – 53100 Siena

Tel. 0577 241916-900-233-655

Email: contratti@provincia.siena.it

PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

WEB: <https://www.provincia.siena.it/gare-e-avvisi>

Cod. AUSA 0000242054

Per conto del

Comune di Radda in Chianti

Piazza Ferrucci, 1 - 53017 Radda in Chianti (SI) Tel. 0577 739633

PEC: comune.radda@postacert.toscana.it

WEB: <https://www.comune.raddainchianti.si.it//it>

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "NIDO DEL POGGIO" NEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2026/2027-2027/2028 E 2028/2029.

PREMESSE

Il presente Disciplinare ha per oggetto l’Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs 36/2023, del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale “Nido del Poggio” del Comune di Radda in Chianti (SI) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

L’affidamento del servizio verrà formalizzato tramite la stipula di apposito contratto di tra il Comune di Radda in Chianti e l’Operatore Economico (O.E.), in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 (da ora in avanti, per brevità, solo “Codice” o “Codice dei Contratti pubblici”).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica START accessibile all’indirizzo <http://start.toscana.it>

STAZIONE APPALTANTE:

S.U.A. Provincia di Siena

Sede: Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena (Italy)

C.F. 80001130527 –

tel. n. 0577/241916/233/900/655

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Codice NUTS: ITI19

Codice ISTAT: 052032

La Stazione Appaltante Qualificata – S.U.A. – Contratti della Provincia di Siena, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000242054, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel Dott. Filippo Pacini il Responsabile presso l’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

ENTE COMMITTENTE

Comune di Radda in Chianti

Sede: Piazza Ferrucci, 1 - 53017 Radda in Chianti (SI) (Italy) Codice Fiscale: 00229690524

Telefono: 0577 739633

Codice ISTAT: 052023

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: comune.radda@postacert.toscana.it

Responsabile della procedura di gara per la Stazione Appaltante Qualificata: Dott. Filippo Pacini – Responsabile del Servizio S.U.A e Contratti della Provincia di Siena, e-mail contratti@provincia.siena.it , tel. 0577-241916.

Responsabile Unico di Progetto per l’ente committente: Dott.ssa Veronica Gorga, Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria del Comune di Radda in Chianti - tel. 0577/739634 - mail veronica.gorga@comune.raddainchianti.si.it

Determina a Contrarre del Comune di Radda in Chianti n. 150 del 02/03/2026

Determina approvazione atti di gara del Settore Affari Generali e Partecipate della Provincia di Siena n. 394 del 05/03/2026.

CIG (verrà acquisito in sede di espletamento della procedura di gara su piattaforma informatica)
CUI: S00229470521202600001

Il presente Disciplinare costituisce integrazione al Bando e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento dell'appalto.

Per la descrizione dettagliata del servizio si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto

ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) ha terminato il processo di certificazione del sistema Start delineato dalle Regole tecniche e dallo Schema operativo di Agid ed è pertanto iscritto nel Registro delle Piattaforme Digitali Certificate presso ANAC, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto

dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.siena.it/gare-e-avvisi/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla Piattaforma è altresì consentito tramite una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo D. Lgs.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF / JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDA S o tramite le specifiche credenziali rilasciate e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all' art. 66 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' articolo 66 del medesimo D. Lgs.;

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso <https://start.toscana.it> nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 81480761 o all'indirizzo mail start.oe@accenture.com .

1.4. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ✓ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ✓ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - ✓ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara e relativa modulistica;
- c. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

- d. Patto di integrità;
- e. Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma START reperibile al link: <https://start.toscana.it/site-references/instruction> contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/tendering/tenders/008018-2026/view/detail/1>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 30.03.2026 attraverso la sezione della PAD “Richiesta chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del **Codice** le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “CHIARIMENTI” posta all'interno dell'area riservata alla presente gara.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono effettuate in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 tramite la PAD utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”: è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto inoltre a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di

Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del nido d'Infanzia comunale "Nido del Poggio" per gli anni educativi 2026/2027-2027/2028 e 2028/2029, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano in quelli elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Il servizio dovrà essere articolato al fine di assicurare l'assistenza educativa e la vigilanza dei bambini frequentanti l'asilo nido nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale e dal Regolamento del nido d'infanzia comunale "Nido del Poggio", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Radda in Chianti n. 5 del 6 marzo 2025.

Tabella n. 1 – Descrizione del lotto

n. Lotto	OGGETTO DELL'APPALTO	DESCRIZIONE	CPV
1	Servizio di assistenza sociale per il triennio 2026/2027-2027/2028-2028/2029 del Comune di Radda in Chianti	Gestione del servizio educativo, di coordinamento, pedagogico e ausiliario presso Asilo nido "del Poggio" – loc. La Calvana, Radda in Chianti (SI), con una ricettività di 8 bambini, con età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.	85310000-5

Il valore presunto dell'appalto, calcolato in base alle attività previste come meglio specificato nel Capitolato e nella documentazione di gara, è stimato come segue:

LOTTO	Valore annuo dell'appalto €	Valore dell'appalto nel periodo di vigenza contrattuale – 3 anni scolastici 2026/2027-2027/2028-2028/2029 (base d'asta) €	Valore eventuale proroga per 1 anno (2029/2030) €	Variazione del 5° d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii €	Variazione dovuto a incremento educatore in rapporto alle iscrizioni ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii €	Valore complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. lgs. 36/2023 €
1. Comune di Radda in Chianti	116.330,96	348.992,88	116.330,96	69.798,57	120.000,00	655.122,41
Valore totale stimato dell'appalto						655.122,41

I costi della manodopera, stimati ai sensi dell'Art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, risultano essere di € 314.492,88, per il triennio, sull'importo a base di gara di € 348.992,88.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si evidenzia che la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, n. 36, e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (in tal senso, Nota illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023 e Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).

Ai sensi dell'art. 11 cc. 1 e 2 del D. Lgs n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:

CCNL Cooperative Sociali (Codice contratto CNEL T151– Codice ATECO 88.91.00).

I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori. L'equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01 del Codice.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI.

Il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i servizi oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il presente appalto avrà una durata di tre anni scolastici a partire dal giorno 1 del mese di settembre

2026 al giorno 31 del mese di luglio 2029, con possibilità di proroga di 1 anno.

Il contratto avrà decorrenza dal 01/09/2026, o comunque dalla data della sua sottoscrizione, se successiva.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in base alle esigenze dei servizi e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, di apportare variazioni in aumento o in diminuzione ai servizi fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale complessivo dell'appalto

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un termine massimo di 1 (uno) anno, durante il quale l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto, a seguito di un eventuale aumento del numero delle iscrizioni, per necessità di un incremento di n. 1 (una) unità di educatore aggiuntivo a partire dal secondo anno di svolgimento del servizio.

Art. 5 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Pertanto, come chiarito anche con parere n. 2683 del 29.10.2024 del Supporto Giuridico del MIT, ove la variazione sia compresa entro il 5% (in più o in meno) nulla risulta dovuto o da richiedere. Per ciò che eccede rispetto all'alea del 5%, è dovuta la revisione, nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera b del D. Lgs. n. 36/2023. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del **Codice**.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del **Codice** devono indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo,

utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del **Codice**.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio – impresa che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 7 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal **Codice** nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del **Codice** sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del **Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo

n. 159/2011.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE.2). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE.2 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del **Codice**;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del **Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del **Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, all'atto dell'offerta, salvi ulteriori iscrizioni ad Albi necessarie in relazione alla specifica natura del soggetto partecipante, devono obbligatoriamente essere in possesso di iscrizione:

- nel Registro delle Imprese CCIAA per servizi pertinenti con l'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- se cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive del 23.06.2004 tenuto presso la CCIAA;
- se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

- Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, è richiesto un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari a € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Esecuzione con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, di contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a € 120.000,00 (centoventimila/00).

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- ✓ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ART. 9 CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale

- a) I requisiti di cui ai precedenti **Art. 8.2 e 8.3** devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi artigiani, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un

requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 10 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all'**art. 7** e quello di cui all'**art. 8.1** del presente disciplinare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'**art. 7** del presente disciplinare e dichiararli presentando il DGUE e il modulo A.4, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'**art. 8** del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel DGUE e nel modulo A.4;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del **Codice**. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

ART. 11 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'Art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. e dall'art. 28 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 ed è regolato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante precisa che non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione del contratto in quanto trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Precisa inoltre che, in ragione della particolare delicatezza della prestazione oggetto dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro, di contenere la capillarizzazione dei servizi e poter, quindi, meglio garantire la qualità degli stessi, oltre che di garantire un rapporto di fidelizzazione con l'utenza, **l'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:**

- attività educative e gestionali.

Possono essere subappaltate a impresa in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione, e purché il concorrente lo dichiari all'atto dell'offerta, le seguenti prestazioni:

- servizi accessori non connessi all'attività educativa (a solo scopo esemplificativo: servizio pulizia, lavanderia...).

Dette prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE - CLAUSOLA SOCIALE

Si ritiene di non dover applicare la clausola sociale al presente appalto, in quanto l'attuale gestore

utilizza per la prestazione del servizio esclusivamente personale a tempo determinato con scadenza contrattuale il 31/07/2026.

L'aggiudicatario è tenuto garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

a. Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c. Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi

dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

d. Obbligo quota giovani e donne delle assunzioni eventualmente necessarie

È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. **(N.B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile delle eventuali assunzioni necessarie di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio)**

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità

ART. 13 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'Art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria non è richiesta.

ART. 14 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. Il sopralluogo facoltativo può essere concordato contattando la Dott.ssa Veronica Gorga, Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria del Comune di Radda in Chianti (tel. 0577/739634 - mail veronica.gorga@comune.raddainchianti.si.it) almeno 10 giorni prima della scadenza della gara.

ART. 15 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo di **€ 77,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

ART. 16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 09.04.2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 3 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'OFFERTA è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla PAD.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento

temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante

dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all' **articolo 12** del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

ART. 18 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Start Toscana per compilare o allegare la seguente documentazione:

- A. (per tutti) domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo,
- B. (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo,
- C. (per tutti) dichiarazioni integrative, secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo,
- D. (se previsto) documentazione da rendere 'in casi specifici', secondo le indicazioni riportate sub D nel presente articolo,
- E. (per tutti) Modulo A.5 obbligo assunzione giovani e donne,
- F. (per tutti) ricevuta imposta di bollo del valore di € 16,00, secondo le indicazioni riportate sub F nel presente articolo,
- G. (per tutti) Patto di integrità della Provincia di Siena sottoscritto per accettazione, secondo le indicazioni riportate sub G nel presente articolo,
- H. (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, secondo le indicazioni riportate sub G nel presente articolo,
- I. (per tutti) prova del pagamento del contributo all'ANAC.

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line*:
- **“Forma di partecipazione/Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel *form on line* “*Forma di partecipazione/Dati identificativi*”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94, D. Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori**.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

- Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata in formato elettronico o mediante scansione del documento

cartaceo.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D. Lgs. 36/2023 deve:

- **compilare i *form on line*** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio**
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.

Il concorrente inserisce:

- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;
- nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.

In caso di RTI, di avvalimento oppure in caso di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START genera automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico oltre che per l'operatore economico anche per la/le mandanti, impresa/e ausiliaria/e o per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti e deve essere compilato per tutti i soggetti indicati.

Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante o il Comune ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del **Codice** che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti;
- dall'impresa ausiliaria.

C – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.3 Dichiarazioni integrative**. In caso di RTI costituendo, il Modulo A.3 deve essere presentato da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

Le eventuali consorziate esecutrici o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.4 Dichiarazioni consorziate ausiliarie**.

D - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI

In caso di **ricorso all'avvalimento**, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- il DGUE e il Mod. A.4 a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative).

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
(Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod.

A.3 – Dichiarazioni integrative)

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Nel Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

E - MODULO A.5 OBBLIGO ASSUNZIONE GIOVANI E DONNE

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il Modulo A.5 Obbligo assunzione giovani e donne

La dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.

Trattandosi di dichiarazione di impegno costituente parte integrante dell'offerta, l'omessa o ambigua manifestazione di tale impegno non sarà sanabile con il soccorso istruttorio.

F – IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di **€ 16,00** da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con “elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.

- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

G – PATTO DI INTEGRITÀ

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione il “Patto di integrità” di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

I concorrenti dovranno:

- *Scaricare sul proprio pc il documento “**Patto di integrità**”;*
- *Firmare digitalmente il documento;*
- *Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio “Patto di integrità”.*

H- COPIA DELL’ULTIMO RAPPORTO REDATTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI)

Copia dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’art. 46, del d. lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale documento ed i suoi eventuali allegati dovranno essere prodotti in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione può essere oggetto di soccorso istruttorio solo ove si dimostri, con data certa, che lo stesso è stato predisposto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Vedi art. 15 del presente disciplinare

ART. 19 OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma START come segue:

19.1. RELAZIONE TECNICA

Il concorrente deve obbligatoriamente presentare, a pena di esclusione, la Relazione Tecnica.

La Relazione dovrà essere redatta in forma chiara e sintetica, secondo gli obiettivi e i contenuti indicati nel Capitolato, in modo da consentire la valutazione di ogni criterio presente.

Dovrà, inoltre, essere redatto in lingua italiana ed essere suddiviso in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nel documento “CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI”.

Si invitano i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto di 40 facciate (20 pagine fronte retro).

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

19.2. MODULO B.1 - DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Predisposto dalla S.A. ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 concernente la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica. Le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare devono essere argomentate in modo congruo. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

19.3 DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'Art. 3, è invitato ad inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

19.4. CONTRATTO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento premiale l'operatore economico inserisce il contratto di avvalimento.

La Documentazione contenuta nell'“Offerta tecnica” non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

Il punteggio previsto per l'offerta tecnica sarà assegnato manualmente dalla Commissione giudicatrice, secondo le modalità indicate al successivo art. 21 e nel documento “CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI” che qui si intende integralmente riportato.

Una volta calcolati i punteggi complessivi per le offerte tecniche di ciascun concorrente, la Commissione provvederà ad inserirli sul portale telematico.

ART. 20 OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma START.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti o GEIE già costituito, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di

concorrenti/GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici raggruppati o consorziati.

L'offerta economica, firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, **è formulata in ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, soggetto a ribasso, relativo al triennio, pari ad € 348.992,88 al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.**

Si precisa che l'importo è comprensivo della somma **di € 314.492,88** relativa al costo della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

All'interno del form on-line dell'offerta economica il fornitore dovrà indicare, a pena di esclusione, negli appositi campi:

- gli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del Capitolato da parte dei soggetti concorrenti.

L'intero punteggio previsto per l'offerta economica sarà assegnato automaticamente dalla PAD START, secondo le modalità indicate nel documento "CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI"

ART. 21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del **Codice**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

T – Criterio tecnico	Punti max 80
E – Criterio economico	Punti max 20
Totale	Punti max 100

La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

I criteri di selezione, i parametri dei punteggi e le relative regole di attribuzione sono riportati nel documento "CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI" che qui si intende integralmente riportato.

ART. 22 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del **Codice**. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara ha luogo il giorno 14/04/2026, alle ore 09:00. Eventuali variazioni di data verranno comunicate tramite la funzione Comunicazioni di START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede poi in una o più sedute riservate all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati presente disciplinare e nel documento "CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI".

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai

soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 24 VERIFICA DI ANOMALIA

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi a sua discrezione della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 25 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato dal Comune di Radda in Chianti entro 30 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dall'articolo 55 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice non si applica lo Stand Still.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, dal Subappaltatore e dai Subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 27 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti

ART. 28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (**Codice** in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara; in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal **Codice**, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena. **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario della Provincia di Siena. **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e delle Amministrazioni assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

ART. 31 CLAUSOLE FINALI

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del **Codice**

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Filippo Pacini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.